

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 417 DEL 20/07/2021

Pratica n. 34941 del 20/07/2021

STRUTTURA PROPONENTE		AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE, PROCEDURE CONSIP E MEPA
CODICE CRAM	DG.007.01.7H	Obiettivo Funzione: B01GEN - Generico

OGGETTO	Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota 201, sita in Comune di Capena, località Scorano, assegnata al sig. Riccardi Giovanni, ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia del Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliari di Roma.
----------------	---

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI

SI ☐

NO ☒

ATTO CON IVA

COMMERCIALE ☐

ISTITUZIONALE ☐

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

FUNZIONARIO ISTRUTTORE Geom. Gualtiero Talucci	ISTRUTTORE P.O. (nome e cognome)	DIRIGENTE DI AREA AD INTERIM Dott. Agr. Fabio Genchi
F.to Gualtiero Talucci		Firmato Dott. Agr. Fabio Genchi
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Geom. Gualtiero Talucci		F.to Gualtiero Talucci

CONTROLLO FISCALE							
ESTENSORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
CONTROLLO CONTABILE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
ESTENSORE			A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE (Dott.ssa Sandra Cossa)			DIRIGENTE DI AREA A.I. (Dott. Agr. Fabio Genchi)	

PUBBLICAZIONE	
PUBBLICAZIONE N° <u>417</u> DELL'ALBO DELL'AGENZIA	DATA <u>20/07/2021</u>

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. ____417____ DEL ____20/07/2021____

OGGETTO: Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota 201, sita in Comune di Capena, località Scorano, assegnata al sig. Riccardi Giovanni, ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Roma.

IL DIRIGENTE DELL'AREA A.I.

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con il quale l'Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario Dott. Antonio Rosati;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 10 Marzo 2021, n. 16, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale di ARSIAL il Dott. Agr. Fabio Genchi;
- PRESO ATTO delle dimissioni presentate dal Dott. Mauro Uniformi in data 13 Maggio 2021;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 07 Giugno 2021, con il quale il Dott. Enrico Dellapietà, è stato nominato Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), in sostituzione del dott. Mauro Uniformi, dimissionario;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 01 Aprile 2021, n. 179, con la quale il Direttore Generale ha avvocato a sé la titolarità dell'incarico "Ad Interim" delle funzioni dirigenziali dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure CONSIP e MEPA;
- VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2020, n. 26, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2021-2023, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2021-2023, approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 02 Dicembre 2020, avente ad oggetto: "Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2021-2023";

VISTA la Deliberazione del CdA 05 Marzo 2021, n. 12, con la quale è stata apportata, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, la variazione n. 1 al "Bilancio di previsione 2021-2023";

VISTA la Deliberazione del CdA 09 Aprile 2021, n. 17, con la quale è stato approvato il "riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i";

VISTE le Deliberazioni del CdA 16 Aprile 2021, n. 19, e 12 Maggio 2021, n. 28, con le quali sono state apportate, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, rispettivamente la variazione n. 2, che contiene, anche, le variazioni conseguenti all'approvazione della Deliberazione n. 17/2021 (Fondo pluriennale vincolato) e la variazione n. 4 al "Bilancio di previsione 2021-2023";

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, l'Ente Maremma, ai sensi delle leggi di riforma 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841 e ss.mm.ii., allora vigenti, ha provveduto ad assegnare, i terreni espropriati, con contratto di vendita, con pagamento rateale del prezzo in trenta annualità e con riservato dominio a favore dell'Ente sino all'integrale pagamento del debito contrattuale, a soggetti in possesso dei previsti requisiti indicati all'art. 16 della legge 230/1950;

PRESO ATTO del Regolamento Regionale del 20 maggio 2009, n. 7, recepito con deliberazione Arsial n. 507 del 24 luglio 2009, il quale all'art. 4, disciplina la cessazione del regime del riservato dominio gravante ancora oggi sui terreni dati in assegnazione ai sensi delle leggi di Riforma Fondiaria;

CONSIDERATO che, l'Agenzia, su istanza degli assegnatari e/o degli aventi titolo, al fine di rilasciare l'atto autorizzativo alla cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, tuttora ancora presente sui fondi assegnati ai sensi delle leggi di riforma fondiaria, procede ad esaminare ed accertare il rispetto degli obblighi contrattuali intervenuti tra l'Ente ed i singoli assegnatari;

CONSIDERATO che, l'accertamento dell'esaurirsi del rapporto di assegnazione per la scadenza del trentennio dalla prima assegnazione con la decadenza dei vincoli di destinazione, indisponibilità ed indivisibilità non implica esercizio di potestà discrezionale ma solo il riconoscimento del sussistere delle condizioni previste dall'art. 10 della Legge 386/1976;

ATTESO che, con atto a rogito Dott. Renato Armati, notaio in Roma, del 16 marzo 1954, repertorio n. 8562, registrato a Roma il 02 aprile 1954, al n. 13757, vol. 16/3, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma, in data 12 aprile 1954, al n. 11190 del Registro Particolare, l'Ente per la Colonizzazione della Maremma Tosco-Laziale e del Territorio del Fucino, con sede in Roma, ha assegnato e venduto, con patto di riservato dominio, al sig. Riccardi Giovanni, nato a Sassoferrato il 29 marzo 1901, un appezzamento di terreno sito in Comune di Capena, località Scorano, contraddistinto nella ripartizione interna dell'Ente come **quota 201** della superficie di Ha. 03.21.50, distinto in catasto al foglio 22, mappale 34/P, confinante a nord con proprietà privata, ad est con quota 202, a sud con accesso, ad ovest con strada Tiberina, salvo altri. Il godimento del fondo compete all'assegnatario a partire dal 1° settembre 1953;

VISTA la deliberazione dell'Ente Maremma n. 1509/01150 del 20 novembre 1967, registrata a Roma il 25 novembre 1967, al n. 44790, trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma, il 09 gennaio 1968, al n. 1557 del registro particolare, con la quale l'Ente, a seguito del decesso del sig. Riccardi Giovanni, avvenuto in data 15 novembre 1957, autorizzò il subentro dei figli i sig.ri Riccardi Luigia, nata a (omissis), Riccardi Augusto, nato a (omissis), Riccardi Angelo, nato a (omissis), Riccardi Veneranda, nata a (omissis), Riccardi Fausta, nata a (omissis), Riccardi Pietro, nato a (omissis), Riccardi Rita, nata a (omissis) e Riccardi Angela, nata a (omissis), dei quali Riccardi Pietro, Rita e Angela rappresentati dalla sig.ra Tamanti Siviglia, nata a (omissis), quale esercente la patria podestà sui figli minori, debitamente autorizzata dal Giudice Tutelare di Castelnuovo di Porto, giusta provvedimento in data 28 febbraio 1958, che fermi restando gli obblighi assunti dal dante causa, nessuno escluso ed i diritti a questo spettanti, accettarono di succedere nel rapporto di assegnazione del fondo sito nel Comune di Capena, costituente la descritta quota 201, distinta, all'epoca del subentro, al foglio 22, particella 34, per la superficie complessiva di Ha. 03.24.40, superficie che successivamente venne rettificata in Ha. 03.23.60, come risulta dalla ricostruzione dell'assegnazione della quota n. 201, di cui alla fotocopia dell'estratto del registro appoderamenti "allegato 2";

PRESO ATTO che, con atto di vendita e divisione a rogito Dott. Giancarlo Perrotta, notaio in Roma, del 04 giugno 1985, repertorio n. 22043, registrato a Roma il 20 giugno 1985, al n. 2/4913, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma 2, in data 14 giugno 1985, al n. 11248 del Registro Particolare, le sig.re Riccardi Angela e Rita, sopra generalizzate, hanno venduto e trasferito i loro diritti di comproprietà agli altri fratelli sig.ri Riccardi Luigia, Augusto, Angelo, Veneranda, Fausta e Pietro, sopra generalizzati, i quali hanno accettato ed acquistato, e di comune accordo hanno proceduto alla divisione dell'intero fondo costituente la descritta quota 201, attribuendo a ciascuno una parte dell'immobile in proporzione ai diritti posseduti;

PRESO ATTO che, con atto di donazione a rogito Dott. Proc. Alessandro Mattiangeli, notaio in Roma, del 30 maggio 1995, repertorio n. 66140, registrato a Roma, il 19 giugno 1995, al n. 024445, serie 1V, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma 2, in data 17 giugno 1995, al n. 13475 del Registro Particolare, la sig.ra Riccardi Luigia, sopra generalizzata, ha donato al figlio sig. Anzalone Franco, nato a Capena il 24 maggio 1959, il quale ha accettato una porzione della proprietà facente parte della descritta quota 201;

CONSIDERATO E PRESO ATTO che il sig. Anzalone Franco, con istanza del 15 febbraio 2021, prot. n. 1077, ha fatto richiesta all'Agenzia per la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sul descritto immobile;

CONSIDERATO che dall'istruttoria effettuata, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla relativa cancellazione del vincolo di riservato dominio, è emerso che sul fondo rappresentato dalla quota 201, sito in Comune di Capena, assegnato al sig. Riccardi Giovanni, gravavano ancora, alla data di presentazione dell'istanza di cancellazione, debiti inevasi per un totale complessivo pari ad €. 176,63 (euro

centosettantasei/sessantatre), comprensivi di interessi legali, somma che l'Ente con nota prot. 1336 del 24 febbraio 2021 ha richiesto alla sig. Anzalone Franco;

PRESO ATTO del versamento sul conto corrente bancario presso B.N.L. numero IBAN IT48A0100503382000000218200, intestato ad ARSIAL, Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura nel Lazio, effettuato dalla sig. Anzalone Franco in data 11 marzo 2021, riferimenti operazione ordinante CRO 0000028086368902483908039080IT, per un importo pari ad €. 176,63 (euro centosettantasei/sessantatre) dovuto a titolo di saldo definitivo del prezzo di assegnazione del fondo e/o di quanto altro dovuto al fine del rilascio dell'atto autorizzativo alla cancellazione del vincolo di riservato dominio;

ATTESO che sono decorsi i termini trentennali dalla prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950 n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione;

VISTE le relazioni "allegato A", "allegato 1" e la fotocopia dell'estratto del registro appoderamenti "allegato 2" alla presente determinazione;

RITENUTO pertanto di dover prendere atto che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data di prima assegnazione;

SU PROPOSTA e istruttoria dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse e le relazioni "allegato A", "allegato 1" e l'estratto del registro appoderamenti "allegato 2" che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI DARE ATTO, ad ogni effetto di legge, che per il fondo assegnato al sig. Riccardi Giovanni, sopra generalizzato, con atto a rogito Dott. Renato Armati, notaio in Roma, del 16 marzo 1954, repertorio n. 8562, meglio descritto in premessa, terreno distinto in catasto del Comune di Capena, località Scorano, foglio 22, particella 34, per la superficie complessiva di Ha. 03.23.60, costituente la quota 201 nello stato e condizioni in cui si trova, con tutti gli annessi, connessi e diritti, con tutte le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, continue e discontinue e con ogni altro onere, peso o vincolo, quantunque non denunciati, viene disposta, a seguito del decorso del trentennio ai sensi della legge 12 maggio 1950 n. 230, la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, la quale si riserva di applicare, se occorrerà, le disposizioni contenute negli articoli del capitolato, allegato all'atto di assegnazione.

DI DARE ATTO che sono decorsi i termini trentennali dalla prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950 n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione;

DI DARE ATTO che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967 n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data di prima assegnazione.

DI RICHIEDERE all'Agenzia del Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliari di Roma la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia sul descritto immobile, con esonero del competente Gerente da qualsiasi responsabilità per la trascrizione della presente determinazione.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.Lgs. 33/2013	23	1			X		X	

RELAZIONE

Assegnatario: sig. Riccardi Giovanni, nato a Sassoferrato il 29 marzo 1901;

Matricola: n. 0923/R;

Contratto: del 16 marzo 1954, n. 153;

Quota: n. 201, Comune di Capena, località Scorano;

Dati Catastali: distinta al foglio 22, particella 34, per la superficie complessiva di ha. 03.23.60;

Confini: confinante a nord con proprietà privata, ad est con quota 202, a sud con accesso, ad ovest con strada Tiberina, salvo altri.

Con istanza del 15 febbraio 2021, prot. n. 1077, l'avente titolo, il sig. Anzalone Franco, ha fatto richiesta all'Agenzia per la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sull'immobile descritto.

Ai fini della corretta situazione catastale del terreno costituente la quota 201 si è provveduto a richiedere con nota prot. 309 del 19 febbraio 2021 e con nota di sollecito prot. 390 del 02 marzo 2021, una relazione tecnica, acquisita agli atti con la nota prot. 1008 del 21 maggio 2021 redatta dal tecnico P.O. Arch. Marcella Giuliani (ALL.1), dalla quale emerge che il fondo **non è** gravato da servitù o vincoli in favore di ARSIAL per quanto riguarda il passaggio di condotte idriche e strutture acquedottistiche.

La particella n. 34 è stata oggetto di frazionamento eseguito ancor prima della legge 191 del 19 febbraio 1992 e quindi in violazione della medesima norma, lo Studio Legale Lepore, con parere pro-veritatae pervenuto ad ARSIAL il 4 dicembre 2007 prot. 11824, ha acclarato l'obbligo dell'Agenzia ad adempiere alla cancellazione del vincolo di riservato dominio anche nelle situazioni di violazioni, limitazioni e divieti previsti dalle norme di legge, a condizione che siano spirati, ai sensi dell'art. 6 della L. 379/67, i termini quinquennali per l'azione di annullamento dell'atto compiuto in contrasto con le citate norme di legge. Gli Organi Superiori dell'Agenzia sono stati edotti del parere pro-veritatae in occasione della deliberazione n. 28 del 12 febbraio 2008.

Dalla situazione contabile risultante dalla documentazione in possesso negli archivi dell'Agenzia, è emerso che per l'assegnazione in oggetto risultava a carico dell'assegnatario, alla data di presentazione dell'istanza di cancellazione, un debito residuo di € 176,63 (euro centosettantasei/sessantatre), comprensivo di interessi legali.

Con nota prot. n. 1336 del 24 febbraio 2021, l'Ente ha provveduto a richiedere al sig. Anzalone Franco, erede richiedente la cancellazione del vincolo, la suddetta somma residua, dovuta a titolo di saldo definitivo del prezzo di assegnazione del fondo e/o di quanto altro dovuto al fine del rilascio dell'atto autorizzativo alla cancellazione del vincolo di riservato dominio.

Con versamento sul C/C bancario presso B.N.L. numero IBAN IT48A0100503382000000218200, intestato ad ARSIAL – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura nel Lazio, effettuato dal sig. Anzalone Franco in data 11 marzo 2021, riferimenti operazione ordinante CRO

0000028086368902483908039080IT, per un importo pari ad €. 176,63 (euro centosettantasei/sessantatre), è stato definitivamente estinto ogni debito inerente l'assegnazione in questione.

Tutto ciò premesso, considerato che non risultano a carico debiti insoluti, nulla osta a procedere alla determinazione di cancellazione del riservato dominio a favore dell'Agenzia sul fondo in argomento.

Roma, 19 luglio 2021

FUNZIONARIO ISTRUTTORE
(Geom. Gualtiero Talucci)
F.to Gualtiero Talucci